

CONSIGLIO GIUDIZIARIO
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SEZIONE AUTONOMA PER I GIUDICI DI PACE

L'anno **duemilaundici** il giorno **20 del mese di gennaio**, alle ore **16.00**, in Palermo, nell'ufficio di presidenza della Corte di Appello, si è riunito il Consiglio Giudiziario – **Sezione Autonoma per i Giudici di Pace**, in persona dei seguenti componenti:

Dott. Vincenzo	OLIVERI	Presidente della Corte
“ Luigi	CROCE	Procuratore Generale
“ Matteo	FRASCA	Magistrato giudicante
“ Enzo	AGATE	Magistrato giudicante
“ Gaetano	SCADUTI	Magistrato giudicante
“ Antonio	CUTAIA	Giudice di Pace di Palermo
“ Alfonso	DE SIMONE	Giudice di Pace di Palermo
“ Pietro	DI GIROLAMO	Giudice di Pace di Palermo
Avv. M. Concetta	DI STEFANO	Foro di Palermo

Il Presidente, verificata la sussistenza del “quorum” previsto dall'art. 9 bis del d.lgs. nr. 25/2006 come modificato dalla Legge nr. 111/2007, dichiara aperta e valida la seduta, invitando il dott. Gaetano SCADUTI ad assolvere alle funzioni di segretario.

Si procede, pertanto, alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno:

....omissis...

2 Parere in ordine alla conferma del dott. Antonino LAZZARA, giudice di pace di Palermo, per il terzo quadriennio – SCADENZA 03/05/2011

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. AGATE;

letta la domanda di conferma depositata in data 4/10/2010 dal Giudice di Pace dott. Antonino LAZZARA, nominato con D.M. del 5/09/2002, in servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Palermo;

visto il parere favorevole formulato dal Presidente del Tribunale di Palermo, alla stregua delle positive informazioni fornite dal Giudice coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Palermo;

premesso che, a norma del Capo III, paragrafo I, della delibera del C.S.M. prot. n. 17077/2009 del 28.07.2009, “*Il giudice di pace dura in carica quattro anni ma, al termine, può essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di quattro anni*”;

rilevato che l'istanza in esame, volta alla conferma per il terzo quadriennio, contiene la dichiarazione di persistenza dei requisiti richiesti

per lo svolgimento delle funzioni, nonché di insussistenza di cause di incompatibilità, prevista a pena di inammissibilità;

ritenuto che, alla luce delle sentenze e dei verbali estratti a campione, nonché tenuto conto dei dati emergenti dalle allegate statistiche comparative, nella media dell'ufficio, e delle certificazioni attestanti la costante partecipazione agli incontri di studio organizzati dalla Commissione distrettuale per la formazione professionale della magistratura onoraria, deve formularsi un giudizio di idoneità del dott. LAZZARA allo svolgimento delle funzioni per un ulteriore quadriennio;

P.Q.M.

all'unanimità esprime giudizio di idoneità alla conferma per un ulteriore quadriennio del Giudice di Pace dott. Antonino LAZZARA.

3 Parere in ordine alla conferma del dott. Ettore TENNERELLO, giudice di pace di Palermo, per il terzo quadriennio – SCADENZA 30/04/2011

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. AGATE;

letta la domanda di conferma depositata in data 08/10/2010 dal Giudice di Pace dott. Ettore TENNERELLO, nominato con D.M. del 5/09/2002, in servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Palermo;

visto il parere favorevole formulato dal Presidente del Tribunale di Palermo, alla stregua delle positive informazioni fornite dal Giudice coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Palermo;

premesso che, a norma del Capo III, paragrafo I, della delibera del C.S.M. prot. n. 17077/2009 del 28.07.2009, *"Il giudice di pace dura in carica quattro anni ma, al termine, può essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di quattro anni"*;

rilevato che l'istanza in esame, volta alla conferma per il terzo quadriennio, contiene la dichiarazione di persistenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle funzioni, nonché di insussistenza di cause di incompatibilità, prevista a pena di inammissibilità;

ritenuto che, alla luce delle sentenze e dei verbali estratti a campione, nonché tenuto conto dei dati emergenti dalle allegate statistiche comparative, nella media dell'ufficio, e delle certificazioni attestanti la costante partecipazione agli incontri di studio organizzati dalla Commissione distrettuale per la formazione professionale della magistratura onoraria, deve formularsi un giudizio di idoneità del dott. TENNERELLO allo svolgimento delle funzioni per un ulteriore quadriennio;

P.Q.M.

all'unanimità esprime giudizio di idoneità alla conferma per un ulteriore quadriennio del Giudice di Pace dott. Ettore TENNERELLO.

4 Parere in ordine all'istanza di conferma nelle funzioni di giudice di pace per un quarto quadriennio presentata dal Dott. Filippo VAZZANA, giudice di pace di Mazara del Vallo - SCADENZA

10/05/2011

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore Dr. AGATE,
vista l'istanza presentata, in data 26-11-10, dal Giudice di pace coordinatore dell'ufficio di Mazara del Vallo - dott. Filippo VAZZANA - al fine di essere confermato nell'esercizio delle sue funzioni per un ulteriore mandato quadriennale;

rilevato che lo stesso istante ha riconosciuto che nel mese di maggio del 2011 scadrà il terzo mandato quadriennale;

considerato, a norma del Capo III, paragrafo I, della delibera del C.S.M. prot. n. 17077/2009 del 23.07.2009, *"Il giudice di pace dura in carica quattro anni ma, al termine, può essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di quattro anni"* di guisa che non appare possibile un'ulteriore conferma per un quarto mandato, in mancanza di una specifica previsione normativa;

ritenuto, pertanto, che l'istanza di conferma per un ulteriore quadriennio deve essere ritenuta inammissibile;

P.Q.M.

esprime parere di inammissibilità della domanda di conferma per un ulteriore quadriennio avanzata dal dott. Filippo VAZZANA.

5 Parere in ordine alla conferma della dott.ssa Donata DI CHIARA,
giudice di pace di Palermo, per il terzo quadriennio – SCADENZA
19/07/2011

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. SCADUTI,

letta la domanda di conferma depositata in data 11 novembre 2010 dal Giudice di Pace dott.ssa Donata DI CHIARA, nominata con D.M. del 28/01/2002, in servizio quale Giudice – prima – presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Polizzi Generosa, – poi – presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Termini Imerese e – successivamente, giusta D.M. del 16 novembre 2007 – presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Palermo;

viste le positive note informative sull'attività svolta dalla dott.ssa Donata DI CHIARA, redatte dal Giudice di Pace Coordinatore di Termini Imerese e dal Giudice di Pace Coordinatore di Palermo;

visti i pareri favorevoli alla conferma del Presidente del Tribunale di Palermo e di Termini Imerese;

premesso che, a norma del Capo III, paragrafo I, della delibera del C.S.M. prot. n. 17077/2009 del 28.07.2009, *"Il giudice di pace dura in carica quattro anni ma, al termine, può essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di quattro anni"*;

rilevato che l'istanza in esame, volta alla conferma per il terzo quadriennio, contiene la dichiarazione di persistenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle funzioni, nonché di insussistenza di cause di incompatibilità, prevista a pena di inammissibilità;

ritenuto che, alla luce delle sentenze e dei verbali estratti a campione, nonché tenuto conto dei dati di produttività e delle certificazioni attestanti la partecipazione agli incontri di studio organizzati dalla Commissione distrettuale per la formazione professionale della magistratura onoraria, deve formularsi un giudizio di idoneità della dott.ssa Donata DI CHIARA allo svolgimento delle funzioni per un ulteriore quadriennio

P.Q.M.

all'unanimità esprime giudizio di idoneità alla conferma per un ulteriore quadriennio del Giudice di Pace dott.ssa Donata DI CHIARA.

- 6** Parere in ordine all'**istanza di conferma** nelle funzioni di giudice di pace per un quarto quadriennio presentata dal **dott. Vito MIRLOCCA, giudice di pace di Casteltermini** - SCADENZA 20/05/2011

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. SCADUTI;

letta la domanda di conferma datata 28 dicembre 2010, proposta dal Giudice di Pace di Casteltermini dott. Vito MIRLOCCA, nominata con D.M. del 1999;

premesso che, a norma del Capo III, paragrafo I, della delibera del C.S.M. prot. n. 17077/2009 del 28.07.2009, *"Il giudice di pace dura in carica quattro anni ma, al termine, può essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di quattro anni"*;

rilevato che il dott. Vito MIRLOCCA ha già svolto la propria carica per i suddetti tre mandati di quattro anni ciascuno e che, quindi, appare inammissibile un'ulteriore conferma

P.Q.M.

esprime parere di inammissibilità della domanda di conferma datata 28 dicembre 2010, proposta dal Giudice di Pace di Casteltermini dott. Vito MIRLOCCA

IL MAGISTRATO SEGRETARIO
dott. Gaetano Scaduti

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
dott. Vincenzo Oliveri

V° si dispone la pubblicazione del presente estratto del verbale sul sito WEB della Corte di Appello.

Palermo, 26 03.2012

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
dott. Vincenzo Oliveri

